



ACCADEMIA ITALIANA OSTEOPATIA TRADIZIONALE

INFORMATIVA SUL PERCORSO DEL RICONOSCIMENTO DELL'OSTEOPATIA COME PROFESSIONE SANITARIA

In data **24 giugno 2021** si è concluso il **primo step dei decreti attuativi** della **legge 3/2018** (legge “Lorenzin”); in tale data infatti è stata istituita la professione sanitaria di osteopata con Decreto del Presidente della Repubblica firmato in data 07/07/2021 a seguito del recepimento da parte del Consiglio dei Ministri dell'accordo Stato/Regioni relativa alla definizione del profilo professionale dell'osteopata

L'intero iter ha come riferimento l'**articolo 7** della norma, il cui testo recita:

(Individuazione e istituzione delle professioni sanitarie dell'osteopata e del chiropratico):

1. Nell'ambito delle professioni sanitarie sono **individuato le professioni dell'osteopata e del chiropratico**, per l'istituzione delle quali si applica la procedura di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 1 febbraio 2006, n. 43, come modificato dalla presente legge: previo parere tecnico-scientifico del Consiglio superiore di sanità, mediante uno o più accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
2. Con **accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e**



ACCADEMIA ITALIANA OSTEOPATIA TRADIZIONALE

di Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti l'ambito di attività e le funzioni caratterizzanti le professioni dell'osteopata e del chiropratico, i criteri di valutazione dell'esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere del Consiglio Universitario Nazionale e del Consiglio Superiore di Sanità, sono definiti l'ordinamento didattico della formazione universitaria in Osteopatia e in chiropratica nonché gli eventuali percorsi formativi integrativi.

Ad oggi quindi il percorso dell'istituzione della professione di osteopata ha superato lo step dell'accordo in sede di Conferenza Stato/Regioni sulle competenze e sull'ambito di attività caratterizzanti la professione che prevede una laurea abilitante triennale e la delibera del Consiglio dei Ministri con il decreto del Presidente della Repubblica.

Mancano ora i passaggi che portino a definire:

1. **l'ordinamento didattico** della formazione universitaria in Osteopatia che dovrà essere emanato tramite decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità.
2. **i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti;**



ACCADEMIA ITALIANA OSTEOPATIA TRADIZIONALE

3. i criteri di valutazione dell'esperienza professionale.

L'articolo 7 della legge 3 del 2018 non parla di formazione o di titoli necessari per l'esercizio della professione di osteopata, ma esclusivamente dell'individuazione e dell'istituzione della professione dell'osteopata.

Chiediamo ai discenti di orientare in maniera libera e consapevole le loro scelte, sapendo che:

- la professione sanitaria dell'Osteopata è stata individuata dalla legge 3 del 2018 e istituita da D.P.R. del 07/07/2021;
- in base a questa normativa l'osteopata è il professionista sanitario in possesso di laurea triennale universitaria abilitante o titolo equipollente e dell'iscrizione all'albo professionale;
- l'attuale quadro normativo non permette certezze relativamente a quali titoli saranno da considerarsi equipollenti;
- per rendere equipollente il titolo rilasciato da A.I.O.T e da tutte le scuole afferenti AISO (Associazione Italiana Scuole di Osteopatia) potrebbe essere necessario un percorso formativo integrativo, la cui durata non è, al momento, determinabile;
- La formazione universitaria futura è probabile che avrà come elemento centrale, in base al contenuto del profilo professionale, quasi esclusivamente il sistema muscolo-scheletrico, riducendo sensibilmente la «visione globale» del paziente, elemento cardine dell'osteopatia insegnata nelle scuole;
- Il numero chiuso delle Università sarà legato al fabbisogno regionale di nuovi professionisti che, dopo l'immissione di oltre diecimila osteopati, potrebbe essere vicino allo zero;



ACCADEMIA ITALIANA OSTEOPATIA TRADIZIONALE

- L'osteopatia, come da premessa nel documento stato-regioni, non sarà praticata, nei tempi prossimi, nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie, rendendone, nei fatti, difficoltosa la pratica del tirocinio;
- Il patrimonio di oltre trent'anni di formazione e ricerca osteopatica appartiene alle scuole attualmente esistenti;
- L'A.I.O.T., come tutte le scuole aderenti AISO, garantisce questa esperienza erogando una formazione che segue gli standard stabiliti dai benchmark per la formazione in Osteopatia dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 2010 ed è certificata in base ai dettami della norma CEN EN 16686, il cui punto 6 stabilisce i requisiti per la formazione in Osteopatia.